



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 04/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2014, n. 132

Integrazione DGR 2519 del 23/12/2013 - avente ad oggetto: Presa d'atto sentenza del Consiglio di Stato n. 4423 del 4/9/2013.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n.3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Preso atto che:

- Con Deliberazione n. 2519 del 23/12 / 2 0 13, nel prendere atto della sentenza n. 4423 del 4/9 / 2 0 13, emessa dal Consiglio di Stato, che accoglieva i ricorsi proposti dai consorti appellanti, avverso la sentenza n.623 / 2 012 del Tar Puglia sez. di Bari, la Giunta Regionale disponeva di applicare, a far tempo dall'1/1 / 2 0 10 e fino all'intervenuta adozione (01/06 2013), del nuovo tariffario aggiornato per tutte le prestazioni riconducibili alla versione CMS 24, il tariffario regionale di cui alla richiamata DGR 523 /2010, nel rispetto ed in ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 20, co.3 della L.R. 34/2009 che prevedeva sin dalla data di entrata in vigore... "la remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali", con la valorizzazione prevista dall'art. 16 co.5 della L.R. 9/8 / 2 0 06 n. 26 e nel rispetto dei tetti di spesa assegnati, comprensivi del costo delle endoprotesi e dei dispositivi medici.
- Nella parte espositiva del deliberato veniva riportata la seguente affermazione, "Preso atto altresì, che: Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi possono essere poste a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9/2010 n. 12.
- Da una lettura logica e sistematica l'affermazione di principio "Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute", per mero errore materiale, risultava in contrasto con la parte deduttiva " e quindi possono essere poste a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9 / 2 0 1 0 n. 12".

Si propone di

- integrare la deliberazione n. 2519 del 23/12/2013 nella parte surrichiamata procedendo ad inserire tra la congiunzione con valore conclusivo nel ragionamento deduttivo "quindi" ed il verbo "possono" la negazione "non ", con la considerazione che il nuovo testo riscritto deve intendersi così modificato: "Preso atto altresì, che: Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi non possono essere poste a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E S.M.E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7 /97, art. 4, comma 4, lett. f).

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate:

- di integrare la deliberazione n. 2519 del 23/12/2013, nella parte espositiva del deliberato, e precisamente a pag. 3, terzultima alinea e precisamente tra la congiunzione con valore conclusivo nel ragionamento deduttivo “quindi” ed il verbo “possono” la negazione “non”, con la considerazione che il nuovo testo riscritto deve intendersi così modificato: “Preso atto altresì, che: Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi non possono essere poste a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9/2010 n. 1”. Fermo restando tutto il resto.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola

---